

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
Sezione civile
Tribunale Fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Marisella Gatti

Presidente

Dott. Antonino Fazio

Giudice

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 28/2022 Pre-Fall.

promosso su istanza depositata in data 06/05/2022

DA

MONICA BOSONI [C.F. BSNMNC00B65G535X],
ROSANA CACCIRI CUSTODIO [C.F. CCCRSN56D44Z611E],
MARICA FULGOSI [C.F. FLGMRC60S60I968T],
AMAL KOCHAINA [C.F. KCHMLA86M46Z330F],
ELSA KUCI [C.F. KCULSE79S63Z100U],
GLORIA LANZI [C.F. LNZGLR83D52C351Q],
ANGELO LASORSA [C.F. LSRNGL74A18D643K],
CLAUDIA MACCABRUNI [C.F. MCCCLD72B65C261H],
FRANCESCA MARCOGIUSEPPE [C.F. MRCFNC69C44A013O],
NINA MELNICENCO [C.F. MLNNNI76E54Z140K],
PAOLA PASSERA [C.F. PSSPLA61E68I694N],
TERESA MICHELA PILATO [C.F. PLTTSM92P67C514P],
ELENA POSSEMATO [C.F. PSSLNE75M48L086K],
ELISABETTA PRISCO [C.F. PRSLBT74H69F924I],
ANNA RICCIO [C.F. RCCNNA66P67I273S],
MANUELA MARIA ROSELLI [C.F. RSLMLM75P69L219S],
OLGA ROSI [C.F. RSOLGO60C61E648P],
FABIO RUSCONI [C.F. RSCFBA89B02D423M],
MARIANA STOIAN [C.F. STNMRN85E41Z129N],

Tutti elettivamente domiciliati, in Via Roma,48 29121 Piacenza, presso lo studio dell'avv.

BORIS INFANTINO, che li rappresenta e difende





TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE

NEI CONFRONTI DI

ANNI FELICI COOPERATIVA SOCIALE [C.F. 01732210339], con sede legale in BORGONOVA VAL TIDONE, FRAZIONE CASTELNUOVO, SALITA POGGIO N. 10 ed elettivamente domiciliata a VIA SAN LORENZO 14 BERGAMO, presso lo studio dell'avv. BENEDETTO MARIA BONOMO del Foro di Bergamo

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

Rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 06/05/2022 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi il fallimento dell'impresa ANNI FELICI COOPERATIVA SOCIALE;
- fissata udienza prefallimentare, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 25/05/2022, mediante PEC;
- La resistente si è costituita all'udienza di comparizione opponendosi alla dichiarazione di fallimento, ma non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;

Osserva quanto segue.

- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in BORGONOVO, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 17-02-2012, n. 2351).

Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalla ANNI FELICI COOPERATIVA SOCIALE, operando il principio per cui *"in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare"* (Cass. Civ., Sez. I, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., Sez. I 30.5.2013, n. 13643).

- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che i ricorrenti vantano crediti per € 92.560,47 in forza di decreto ingiuntivo esecutivo n. 165/2021 emesso dal Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro;
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti"* (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789, Cass. n. 29913/2018, Cass. n. 15572/2019) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di





esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.

- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
 - 1) Dal mancato deposito dei bilanci relativi agli anni di esercizio 2020 e 2021;
 - 2) Dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti dagli istanti (Cfr verbale di pignoramento negativo del 22/12/2021 presso la sede del debitore)
 - 3) Dalla irreperibilità dell'impresa presso la sede risultante alla C.C.I.A.A., come attestato dall'Ufficiale Giudiziario in sede di pignoramento, in quanto la resistente non risulta più presente presso la sede legale dal 01/06/2021 ed in loco risulta reperibile una diversa impresa;
 - 4) Dal mancato pagamento di un titolo esecutivo giudiziale (che non risulta impugnato e allo stato deve ritenersi, quindi, definitivo) per euro complessivi 92,560,47;
 - 5) Dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 28/03/2001); in particolare, si sottolinea come siano rimasti insoddisfatti crediti da lavoro relativi a ben 19 lavoratori subordinati, segno che la società resistente non è in grado di remunerare nemmeno il fattore produttivo principale costituito dalla forza lavoro;

Rileva inoltre il Collegio che, in sede di costituzione, parte resistente, oltre a non aver prodotto alcun documento contabile, non ha fornito alcun elemento concreto e specifico idoneo a contrastare il quadro di irreparabile dissesto che emerge dalle circostanze sopra esposte, limitandosi a dedurre circostanze in realtà irrilevanti ai fini del presente procedimento.

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv., con L. 132/2015).

P.Q.M.

- 1) **DICHIARA il fallimento** di ANNI FELICI COOPERATIVA SOCIALE [C.F. 01732210339], con sede legale in BORGONOVA VAL TIDONE, FRAZIONE CASTELNUOVO, SALITA POGGIO N. 10, quale procedura principale ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
- 2) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. **Stefano Aldo Tiberti**;
- 3) **NOMINA** Curatore, **il Dott. PAOLO BIANCHI** con studio in CASTEL SAN GIOVANNI, Via Marconi 1;
- 4) **ORDINA** al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) **FISSA** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **09/11/2022, ore 10:30**, innanzi al Giudice Delegato dott. Stefano Aldo Tiberti, avvertendo il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;





- 6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 14/07/2022.

Il Giudice estensore
Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente
Dott. Marisella Gatti

